



Istruzioni

Concernenti i mandati di perizia della Confederazione nell'archeologia e nella conservazione dei monumenti storici

22 giugno 2010 / versione 2021

1. Compito di Confederazione e Cantoni nell'ambito dell'archeologia e della conservazione dei monumenti storici

Secondo l'articolo 78 della Costituzione federale (Cost.), la protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.¹

L'attività della Confederazione nell'ambito dell'archeologia e della conservazione dei monumenti storici è disciplinata dalla legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e dalla relativa ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

Secondo l'articolo 23 OPN, l'Ufficio federale della cultura (UFC) è l'organo federale per «la protezione dei monumenti storici, l'archeologia e la protezione degli insediamenti».²

2. Attività di consulenza

Conformemente all'articolo 1 LPN, è compito della Confederazione «sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici».³

L'UFC, su richiesta dei servizi cantonali per la conservazione dei monumenti storici e l'archeologia, può nominare come consulenti delle/degli esperte/i a disposizione dei Cantoni nel ruolo di persone di contatto per pianificare o mettere in atto misure di protezione, cura e conservazione di monumenti storici e protezione degli insediamenti o misure di ricerca e di salvaguardia di reperti archeologici. L'UFC può conferire mandati di perizia anche per le proprie esigenze di consulenza.

3. Basi dell'attività di consulenza

Le/gli esperte/i svolgono i loro mandati secondo i principi generalmente riconosciuti dell'archeologia e della conservazione dei monumenti storici e sulla base delle risoluzioni adottate dall'International Council of Monuments and Sites (ICOMOS):

- Carta di Venezia. Carta internazionale sulla conservazione ed il restauro dei monumenti e dei siti (1964)
- Carta di Firenze. Carta per la salvaguardia dei giardini storici (1982)
- Carta di Washington. Carta internazionale per la salvaguardia delle città storiche (1987)
- Carta di Losanna. Carta per la gestione del patrimonio archeologico (1990)
- Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera, ed. Commissione federale dei monumenti storici, Zurigo 2007
- Dichiarazione di Davos. Verso una cultura della costruzione di qualità in Europa, 2018.

4. Esperte e esperti della Confederazione

Possono essere nominati esperte/i della Confederazione i membri della Commissione federale dei monumenti storici (CFMS), i consulenti permanenti o altri specialisti. Chi ha svolto il mandato di sovrintendente non può essere nominato/a esperto/a nel Cantone in cui ha svolto il mandato. La designazione di esperto/a della Confederazione si riferisce esclusivamente al mandato in corso, non costituisce un impegno a tempo indeterminato e non può essere utilizzata come titolo professionale.

¹ Art. 78 cpv. 1 Cost.

² Art. 23 lett. b OPN

³ Art. 1 lett. b LPN

5. Contenuto del mandato di perizia

Il mandato concerne di norma il trattamento di una questione specifica e comprende la formulazione di un parere sui problemi sollevati e di proposte d'intervento in materia. A titolo complementare possono aggiungersi al mandato dei lavori preparatori (ad es. l'esame di atti) o brevi rapporti scritti.

L'attribuzione di mandati per l'accompagnamento di provvedimenti globali può essere invece concessa solo in casi eccezionali.

Nell'ambito del mandato non possono essere svolti lavori ed esami più approfonditi come ad esempio ricerche in archivio o analisi dettagliate sull'oggetto o in laboratorio. È posto fine al mandato federale se l'esperto/a lavora per conto proprio sullo stesso oggetto per il quale è stato/a nominato/a dall'UFC.

Il mandato federale non prevede la partecipazione dell'esperto/a alla giuria di un concorso. È tuttavia possibile prestare consulenza prima del concorso, ossia collaborare all'elaborazione del programma del concorso o delle sue condizioni quadro.

6. Domanda e attribuzione del mandato

La domanda di nomina di un/a esperto/a, inoltrata all'UFC dal servizio cantonale – o in alcuni casi anche comunale – deve avvenire prima possibile, vale a dire prima dell'intervento sull'oggetto. In casi eccezionali, ad esempio se emergono domande o problemi nel corso della realizzazione di un progetto, la domanda può essere fatta anche a posteriori. La domanda sarà indirizzata all'UFC tramite il portale online ARCO (www.arco.bak.admin.ch/arcportal).

La domanda è corredata di una descrizione esatta dell'oggetto, dei punti cardine del progetto e le questioni specifiche e formulate in modo chiaro sulle quali occorre prendere posizione, della durata auspicata del mandato e del tempo stimato in giorni necessario all'esperto/a. Preferibilmente, è accompagnata da una documentazione sul progetto. Nella domanda può anche essere proposto/a l'esperto/a da nominare. L'UFC nomina l'esperto/a tramite il portale ARCO e chiede alla persona interessata se accetta il mandato. L'assegnazione del mandato può avvenire indipendentemente dalla domanda di sussidio finanziario da parte della Confederazione.

7. Durata del mandato

La durata del mandato dipende generalmente dalla natura del mandato stesso. Tuttavia, i mandati sono limitati a 3 giorni (eccezionalmente a 5 giorni per casi particolari) e attribuiti per un periodo massimo di due anni. In linea di principio è possibile prorogarli rinnovando la domanda. Il mandato si conclude al più tardi con la fine del progetto di restauro o di lavoro archeologico (documentazione compresa). Per seri motivi l'UFC può revocare un mandato di perizia in corso di esecuzione.

Le consulenze di esperto/a di durata illimitata o ricorrenti – come ad esempio la collaborazione in seno a fondazioni o commissioni edilizie – in linea di principio non sono autorizzate.

8. Responsabilità

Servizio cantonale

Il servizio cantonale competente fornisce alle/agli esperte/i la documentazione necessaria sull'oggetto. È in contatto diretto con loro e coordina il loro lavoro. Il servizio cantonale informa l'UFC sulla conclusione del mandato.

Esperto a esperta della Confederazione

Le/gli esperte/i incaricati dalla Confederazione rendono conto all'UFC della loro attività. Si assumono una grande responsabilità in quanto specialisti esterni e non legati a vincoli locali. Si impegnano nella ricerca scientifica, nella conservazione integrale del monumento storico tanto nella sua sostanza quanto nella sua forma e nella sua salvaguardia duratura. Se non possono essere evitati danneggiamenti (ad esempio nel caso di scavi archeologici) garantiscono gli opportuni accertamenti e la documentazione.

Le/gli esperte/i esercitano un'attività di pura consulenza. Non hanno alcuna competenza in materia di sussidi finanziari della Confederazione, non prendono di propria iniziativa decisioni in merito a interventi sull'oggetto senza prima informare l'UFC.

Nel caso in cui più esperti/e lavorino sullo stesso oggetto, tra di loro non vige alcun tipo di gerarchia. Operano tutti nel quadro del mandato che è stato loro attribuito e così come è stato definito. In caso di sostanziali differenze di approccio, si rivolgono all'UFC, il quale – d'intesa con il servizio cantonale – decide in maniera definitiva.

Ufficio federale della cultura

L'UFC approva i mandati delle/degli esperte/i della Confederazione, coadiuva i Cantoni nella scelta delle/degli esperte/i e in quanto committente è a loro disposizione in caso di domande.

9. Rapporto

Le/gli esperte/i riferiscono annualmente all'UFC sulla loro attività di consulenza sull'oggetto trasmettendo un rapporto riassuntivo tramite il portale ARCO. Alla fine del loro mandato inviano, nello stesso modo, un rapporto dettagliato all'UFC, presentando le conclusioni della loro perizia. Nel corso del mandato, se la situazione lo richiede, l'esperto/a contatta immediatamente l'OFC.

L'UFC considera i rapporti come importanti pareri tecnici. Prima di trasmetterli al servizio cantonale, li studia e può chiedere all'esperto/a eventuali chiarimenti. Le perizie sono registrate nel portale ARCO e disponibili in ogni momento per i servizi cantonali e le/gli esperte/i della Confederazione.

10. Onorario

Per la loro attività di consulenza le/gli esperte/i sono retribuiti conformemente alle tariffe attualmente in vigore presso la Confederazione. Una volta presentato il rapporto di attività o il rapporto finale, inviano le loro richieste di indennizzo all'UFC tramite il portale ARCO.